

Condizioni Generali di Partecipazione 1° Fiera Agricola Brionese

Articolo 1) Disposizione Generali

La Fiera Agricola Brionese è una rassegna specializzata nel settore agricoltura, organizzata dal Comune di Briona (NO). La rassegna si svolgerà il 18 giugno 2011, negli spazi all'aperto predisposti in tal senso dall'organizzatore. L'orario di apertura della Fiera sarà dalle 09.00 alle 19.00. L'ingresso dei visitatori è libero e gratuito.

Articolo 2) Ammissione alla fiera

L'esposizione è riservata a costruttori di macchine agricole e componentistica, a concessionari di macchine agricole, ad aziende agricole che intendono proporre i propri prodotti (vendita diretta) o comunque ad aziende agro-alimentari. L'organizzatore si riserva il diritto di ammettere alla manifestazione anche soggetti non precedentemente contemplati, purché i loro settori siano attinenti con il settore agricoltura.

Articolo 3) Partecipazione alla fiera

La richiesta di partecipazione, inviata contestualmente a questo regolamento, deve essere ritornata tramite fax o posta raccomandata o consegna manuale all'organizzatore (i dati per i contatti sono riportati sulla domanda). Le domande vengono accettate fino alla data limite del 14 giugno 2011 (farà fede la data di spedizione in caso di raccomandata).

La firma della domanda di partecipazione costituisce impegno irrevocabile per la ditta richiedente, e comporta l'accettazione del presente regolamento. Le aree verranno assegnate fino ad esaurimento della superficie espositiva, secondo l'ordine di arrivo della domanda. Le domande di ammissione saranno accettate solo se complete in ogni loro parte.

La partecipazione alla fiera sarà, in via eccezionale, assolutamente gratuita (per quanto riguarda la quota di iscrizione e il costo della superficie espositiva; rimarranno a carico dell'azienda tutti gli altri costi, quali trasporti, pranzo, etc.).

L'iscrizione non comprende nessun servizio; non è previsto un allacciamento all'energia elettrica o ad altri servizi. Lo spazio disponibile verrà suddiviso tra i partecipanti alla manifestazione in base ai criteri riportati all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 4) Accettazione della domanda

L'organizzatore deciderà inappellabilmente sull'accettazione delle domande, con assoluta autonomia e con il solo obbligo di precisare i motivi della mancata accettazione. Eventuali rifiuti della domanda verranno comunicati negli immediati giorni seguenti la presentazione della domanda, e comunque entro e non oltre il 14 giugno 2011 (anche per le domande consegnate nella medesima data). Eventuali rifiuti delle domande di partecipazione verranno comunicati via telefonica, seguiti da un fax di conferma.

Articolo 5) Diritto di recesso

Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla manifestazione, potrà recedere dal contratto dandone immediata comunicazione tramite fax (entro il 17 giugno 2011).

Articolo 6) Assegnazione degli spazi

L'assegnazione degli spazi è ad esclusiva discrezione dell'organizzatore. L'assegnazione del posteggio e dello spazio disponibile verrà effettuata in base ai seguenti criteri: spazio richiesto sulla domanda di ammissione; mezzi/attrezzature in esposizione; spazio disponibile nell'area espositiva. L'organizzatore non accetterà reclami per difformità tra gli spazi richiesti in domanda e gli spazi realmente concessi. Eventuali difformità tra gli spazi richiesti e gli spazi concedibili verranno comunicate tempestivamente agli espositori, e comunque non oltre il 15 giugno 2011.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 07/04/2011

Articolo 7) Messa a disposizione dello spazio espositivo

Lo spazio espositivo sarà reso disponibile all'Espositore dalle ore 07.00 del 18 giugno 2011. Eventuali allestimenti o movimentazioni di carichi pesanti dovranno essere terminati entro le ore 8.45, prima dell'accesso del pubblico. Prima dell'apertura sarà possibile accedere allo spazio espositivo con veicoli di qualsiasi tipo, che potranno essere anche parcheggiati all'interno del suddetto spazio (ad esempio esposizione di trattori o di attrezzature caricate su camion).

Articolo 8) Mancata occupazione spazi espositivi

Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 08.30 del 18 giugno 2011 saranno considerati abbandonati. L'organizzatore si riserva piena facoltà di disporne liberamente, senza alcun obbligo nei confronti dell'espositore a cui era riservato lo spazio.

Articolo 9) Riconsegna degli spazi espositivi

Al termine della manifestazione, e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e dei materiali occupanti lo spazio espositivo a loro assegnato. Lo sgombero dello spazio espositivo dovrà avvenire entro le ore 23.00 del 18 giugno 2011.

Articolo 10) Sorveglianza dello stand, responsabilità per furti e danni, clausola di manleva.

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L'Espositore è l'unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente l'organizzatore e a mantenerlo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. L'organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furto e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso l'organizzatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati). L'espositore rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti dell'organizzatore o di altri espositori.

L'espositore inoltre, espressamente esonera l'organizzatore da ogni responsabilità per perdite o avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, nel suo allestimento e disallestimento, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità civile e penale degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso.

Articolo 11) Divieti

È vietato durante la manifestazione, circolare con qualsiasi veicolo nelle aree espositive.

È vietata l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione: in tali circostanze l'Organizzatore potrà rimuovere d'ufficio i prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione. A tale scopo l'Organizzatore è espressamente autorizzato ad accedere allo stand dell'Espositore anche in assenza di questi.

È vietata l'esposizione di macchine sovrapposte.

È vietata la presentazione di macchine senza adeguati dispositivi di protezione per le parti che possono costituire pericolo per i visitatori.

L'Organizzatore non è responsabile delle macchine esposte non conformi alla legislazione vigente in materia di prevenzione infortuni.

Articolo 12) Rinvio, riduzione o soppressione della fiera

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 07/04/2011

E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento della fiera, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Qualora per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore l'esposizione non possa essere realizzata in tutto o in parte l'organizzatore avrà la facoltà di annullare le domande di ammissione. In tali casi l'organizzatore dovrà darne comunicazione scritta (via fax, telegramma o posta raccomandata) entro 3 giorni dalla data della fiera (entro quindi il 15 giugno 2011)

Articolo 13) Trattamento dei dati personali

I dati delle aziende espositrici, degli interessati, e qualsiasi dato sensibile indicato nella domanda di ammissione, saranno trattati (anche con mezzi elettronici) ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, e di esercitare tutti i diritti garantiti dal sunnominato decreto, rivolgendosi direttamente all'organizzatore. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie al fine della corretta gestione della domanda di ammissione. I dati verranno trattati dal Comune di Briona. L'interessato, presa visione dell'informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma nella richiesta di partecipazione per specifica approvazione anche del presente articolo.